Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVI — Roma — Lunedì, 1° giugno 1925 — Numero 126

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: *Ugo Cenmri.* — Avellino: *C. Leprini* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Caserta: (*). — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Taddei Soati.* — Firenze: *A. Rossini.* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschetti.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Massa Carrara: *B. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Vannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *C. Filacchioni.* — Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana,* Rue du 4 Septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1002.**

REGIO DECRETO 23 aprile 1925, n. **697.**

Applicazione di diritti sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio e industria di Pisa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 50 lettere *a*) e *b*) ed il successivo art. 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Vista la deliberazione 10 febbraio 1925 del Commissario governativo della Camera di commercio e industria di Pisa;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Pisa è autorizzata a percepire dei diritti sugli atti e certificati da essa rilasciati in conformità della presente tariffa:

a) per ogni certificato di inscrizione, variazione o cessazione nel registro delle ditte, L. 3;

b) per ogni certificato di inscrizione nei vari ruoli tenuti dalla Camera, L. 3;

c) per ogni certificato dei prezzi risultanti dalle mercuriali e dai listini ufficiali della Camera, L. 5;

d) per ogni certificato di prezzi non risultanti dalle mercuriali e dai listini ufficiali della Camera, L. 10;

e) per ogni certificato con serie di prezzi, o medie di prezzi, L. 10;

f) per ogni certificato di usi e consuetudini già accertati ufficialmente dalla Camera, L. 5;

g) per ogni certificato di usi e consuetudini non ancora accertati dalla Camera, L. 10;

h) per ogni certificato di idoneità a concorrere ad aste, appalti pubblici, licitazioni e gare, L. 10;

i) per ogni certificato di svincolo di cauzione, L. 5;

l) per ogni certificato di origine od equivalente dichiarazione su fatture commerciali, L. 2;

m) per ogni certificato non altrimenti specificato, L. 5;

n) per ogni copia di atti camerali e relativa autenticazione, L. 5;

o) per legalizzazione o autenticazione di ciascuna firma, L. 2;

p) per ogni esame di atti esistenti presso la Camera escluso il registro delle ditte, L. 1;

q) per la iscrizione in ciascuno dei ruoli compilati a cura della Camera (tale diritto è dovuto ad ogni rinnovazione di ruolo ed è pagabile all'atto della presentazione della domanda di inscrizione), L. 30.

Art. 2.

I diritti di cui sopra saranno riscossi con le norme stabilite nell'annesso regolamento.

Art. 3.

Il R. decreto 31 gennaio 1864, n. 1078 (parte supplementare), è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 183. — GRANATA.

Regolamento per la riscossione dei diritti di segreteria sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio e industria di Pisa.

Art. 1.

Hanno carattere di atti ufficiali della Camera di commercio e industria di Pisa quelli che emanano direttamente dalla presidenza e sono firmati dal presidente e dal segretario o da chi ne fa rispettivamente le veci e sono munite del bollo di ufficio.

Le copie e gli estratti degli atti della Camera, dei documenti di cui sono corredati ed in genere delle carte che sono depositate in archivio vengono autenticate dal segretario o dal sostituto e vistati dal presidente o da chi ne fa le veci.

Art. 2.

La Camera, oltre a rilasciare atti in base a quanto risulta dai suoi registri e dal proprio archivio, può anche emetterne, sempre in relazione ai propri scopi, in base a quanto risulta da sua conoscenza o da informazioni assunte, facendo, però, in questo caso rilevare la circostanza nel certificato stesso.

Art. 3.

I diritti di segreteria sono percepiti per tutti gli atti e per le operazioni eseguite come dalla elencazione dell'annessa tariffa.

Art. 4.

Le richieste per il rilascio di certificati, estratti e copie di atti d'ufficio possono essere fatte verbalmente alla segreteria della Camera.

Alle domande verrà dato corso per ordine di precedenza.

Art. 5.

Al momento della presentazione della richiesta gli interessati dovranno pagare alla Camera, salvo sempre le esenzioni previste dalle leggi speciali, i diritti fissi segnati nella tariffa annessa al presente regolamento, i quali si riferiscono solamente alla redazione dell'atto, non essendovi quindi comprese le spese cui abbia a incorrere materialmente la Camera, per carta da bollo, per spedizione, ecc.

Art. 6.

Il versamento degli importi dei diritti di segreteria corrisposti sarà comprovato dall'applicazione di speciali marche amministrative che saranno annullate col bollo d'ufficio.

Art. 7.

Le marche amministrative sono stampate a cura della Camera e consegnate al tesoriere camerale, a carico del quale è posto l'ammontare del valore delle marche stesse, mediante verbale di consegna da sottoscriversi dal presidente, dal segretario e dal tesoriere della Camera.

Art. 8.

Il prelevamento delle marche sarà fatto dal ragioniere mediante appositi buoni vistati dal presidente, e dal segretario della Camera, o dai loro sostituti.

Trimestralmente il ragioniere farà il versamento della somma incassata per diritti riscossi e procederà alla relativa registrazione in contabilità.

Art. 9.

Non sono soggetti ad alcun diritto gli atti rilasciati ad Enti pubblici per uso proprio. Spetterà alla Camera il solo rimborso delle eventuali spese incontrate.

Art. 10.

Non si darà visione nè copia sia dei comunicati governativi sia degli atti e deliberazioni aventi carattere riservato od inerenti all'interesse esclusivo della Camera, a meno che la richiesta non venga fatta dall'autorità amministrativa o giudiziaria oppure non ne sia dato speciale ordine dal presidente della Camera, sentito il parere della Giunta.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

Numero di pubblicazione 1003.

REGIO DECRETO 19 aprile 1925, n. 690.

Cambiamento della denominazione dell'Istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri » di Firenze in quella di « Reale istituto superiore di scienze sociali Cesare Alfieri ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 19 aprile 1925, col quale l'Istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri » di Firenze è riconosciuto, a decorrere dal 1° dicembre 1924, come istituto superiore libero appartenente alla categoria di cui al n. 2 dell'art. 1 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri » di Firenze è denominato: « Reale istituto superiore di scienze sociali Cesare Alfieri ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 176. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1004.

REGIO DECRETO 23 aprile 1925, n. 696.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde con sede in Milano, a far eseguire i collaudi delle costruzioni di fabbricati rurali dai tecnici di cui dispone.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi per le case popolari e per l'industria edilizia, approvato con decreto Ministeriale 30 novembre 1919, n. 2318;

Visto il R. decreto 8 gennaio 1920, n. 16;

Visto l'art. 28 della legge 20 agosto 1921, n. 1777;

Visto il R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1332;

Visto il R. decreto 13 gennaio 1924, n. 133, col quale gli istituti di credito agrario creati con legge speciale ed autorizzati a compiere operazioni di mutuo per la costruzione di fabbricati rurali, possono fare approvare i progetti di costruzioni rurali ed eseguire i collaudi dagli organi tecnici di cui dispongono;

Considerato che la Cassa di risparmio delle Provincie lombarde con sede in Milano, ha propri organi tecnici adatti per le operazioni su indicate;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, con sede in Milano, potrà prescindere, agli effetti del R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1332, dalle formalità prescritte dal secondo comma dell'art. 5 e dal secondo comma dell'art. 8 del Regio decreto stesso, purchè ottemperi alle predette formalità con gli organi tecnici di cui dispone.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 182. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1005.

REGIO DECRETO 19 aprile 1925, n. 701.

Applicazione di diritti sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio e industria di Sassari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 marzo 1923, n. 1026, che autorizza la Camera di commercio e industria di Sassari a percepire dei diritti sugli atti e certificati da essa rilasciati;

Visto l'art. 50 lettere *a*) e *b*) nonchè il successivo art. 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;

Vista la deliberazione 2 aprile 1925 del Commissario governativo della predetta Camera di commercio;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla tariffa dei diritti di segreteria, approvata col suindicato R. decreto 22 marzo 1923, n. 1026, vanno aggiunte le seguenti voci:

1° per ogni designazione di arbitri o periti, L. 20;

2° per ogni iscrizione nel ruolo dei periti commerciali e industriali ed in quello degli stivatori e pesatori pubblici, L. 20, e ad ogni rinnovazione dei ruoli;

3° per ogni iscrizione nel ruolo dei curatori di fallimenti, ad ogni triennio, L. 25;

4° per ogni iscrizione nel ruolo degli agenti di cambio e dei pubblici mediatori, L. 25;

5° per ogni iscrizione in altri ruoli tenuti dalla Camera, L. 10.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 186. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1006.

REGIO DECRETO 1° maggio 1925, n. 703.

Riordinamento della Regia scuola industriale « Casanova », in Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 409, concernente la Regia scuola industriale « Casanova » di Napoli;

Visto il decreto Ministeriale 19 aprile 1924, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio detto, registro 4, foglio 400, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola industriale « Casanova » di Napoli è riordinata come scuola di tirocinio con sezioni triennali per fabbri meccanici, per fabbri ornatisti, per falegnami, per fonditori in bronzo, elettricisti con facoltà di istituire per quest'ultima sezione un quarto anno di perfezionamento con annesse scuole di avviamento al lavoro.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nelle officine per fabbri meccanici, nella falegnameria, nella fonderia, officina meccanica e torneria e nel laboratorio di elettrotecnica, annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di dieci insegnanti, di sei capi officina, di due sottocapi, di un segretario, di un vice-segretario, di tre applicati.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:

il Ministero dell'economia nazionale, con L. 237,300;
il comune di Napoli, con L. 54,679;
la provincia di Napoli, con L. 33,432;
la Camera di commercio di Napoli, con L. 5430.45;
l'Istituto Casanova di Napoli, con L. 5668.55.

L'Istituto Casanova resta obbligato in seguito delle deliberazioni prese all'atto della istituzione della Scuola a fornire alla Scuola stessa i locali ed a provvedere alla loro manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione della Scuola è composto di due rappresentanti per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento sopracitato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 188. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1007.

REGIO DECRETO 1° maggio 1925, n. 704.

Rappresentanza e difesa delle Regie scuole industriali e commerciali da parte della Regia avvocatura erariale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla Regia avvocatura erariale approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1304;

Visto il R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618, che ha approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali;

Veduti i Regi decreti 21 ottobre 1923, n. 2523, e 3 giugno 1924, n. 969, concernenti rispettivamente la legge e il regolamento per l'istruzione industriale;

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'ordinamento dell'istruzione media commerciale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali di cui al R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618, le Regie scuole industriali di cui al R. decreto 31 ottobre 1923, numero 2523, e le Regie scuole medie commerciali di cui al R. decreto 15 maggio 1924, n. 749, possono essere rappresentate e difese dalla Regia avvocatura erariale in tutti i giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, collegi arbitrali e giudiziari speciali.

Art. 2.

Gli oneri e le competenze da corrispondersi all'Avvocatura dalle Regie scuole industriali saranno liquidate a norma di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 189. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1008.

REGIO DECRETO 4 maggio 1925, n. 706.

Trasformazione dell'Istituto pareggiato di Terra di Lavoro in Caserta in Regio istituto commerciale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'ordinamento dell'istruzione media commerciale;

Vista la deliberazione in data 4 febbraio 1925, con la quale la Camera di commercio ed industria di Terra di Lavoro chiede che l'Istituto commerciale pareggiato di Terra di Lavoro in Caserta venga regificato;

Visto il decreto Presidenziale 21 ottobre 1923, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 291 dell'anno 1923, con il quale sono stati assegnati all'Istituto commerciale pareggiato di Terra di Lavoro in Caserta i locali a pianterreno dell'ala nord-est del Palazzo Reale di Caserta;

Viste le deliberazioni in data 17 maggio 1924, 31 ottobre 1924 e 14 febbraio 1925 con le quali la Camera di commercio ed industria di Terra di Lavoro si obbliga a corrispondere alla Scuola un contributo annuo di L. 15,000 e di sostenere, in concorso con la provincia di Terra di Lavoro e con il comune di Caserta ed in proporzione dei rispettivi contributi, le spese per la manutenzione della sede e per la fornitura di acqua, illuminazione e riscaldamento;

Vista la deliberazione in data 27 ottobre 1924 con la quale la provincia di Terra di Lavoro si obbliga di corrispondere alla Scuola un contributo annuo di L. 50,000 e di sostenere, in concorso con la Camera di commercio ed industria di Terra di Lavoro e con il comune di Caserta ed in proporzione dei rispettivi contributi, le spese per la manutenzione della sede e per la fornitura di acqua, illuminazione e riscaldamento;

Viste le deliberazioni in data 19 luglio 1924 e 15 novembre 1924 con le quali il comune di Caserta si obbliga di corrispondere alla Scuola un contributo annuo di L. 25,000 e di sostenere, in concorso con la provincia e la Camera di commercio ed industria di Terra di Lavoro ed in proporzione dei rispettivi contributi, le spese per la manutenzione della sede e per la fornitura di acqua, illuminazione e riscaldamento;

Ritenuto che con decreto Ministeriale 9 luglio 1920 lo Istituto commerciale di Terra di Lavoro in Caserta è stato pareggiato ai Regi istituti commerciali;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto commerciale pareggiato di Terra di Lavoro in Caserta è trasformato in Regio istituto commerciale e sarà governato con le disposizioni sancite dal R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749.

Art. 2.

Contribuiscono al mantenimento del Regio istituto commerciale di Terra di Lavoro in Caserta:

il Ministero dell'economia nazionale, con annue . . . . L. 80,000

la provincia di Terra di Lavoro, con annue » 50,000

il comune di Caserta, con annue . . . . L. 25,000
la Camera di commercio ed industria di
Terra di Lavoro, con annue . . . . » 15,000

La Provincia e la Camera di commercio ed industria di Terra di Lavoro ed il comune di Caserta sono inoltre tenuti a sostenere in proporzione dei rispettivi contributi, le spese per la manutenzione della sede e per la fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento occorrenti per tutti i servizi della Scuola.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione del Regio istituto commerciale di Terra di Lavoro in Caserta si compone di un delegato del Ministero dell'economia nazionale e di uno per ciascuno della Provincia e della Camera di commercio e industria di Terra di Lavoro e del comune di Caserta. Potranno anche avere un delegato quegli Enti che si obbligano a corrispondere un contributo annuo fisso che raggiunga almeno il decimo della somma totale dei contributi indicati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Ministro per l'economia nazionale provvederà con decreto Ministeriale alla formazione della pianta organica dell'Istituto entro i limiti delle somme stabilite per contributi ordinari.

Art. 5.

Per curare la trasformazione dell'Istituto potrà essere nominato con decreto Ministeriale un Commissario governativo che cesserà dall'incarico con la regolare costituzione del Consiglio di amministrazione, composto in conformità dell'art. 3. Nel decreto di nomina saranno definite le attribuzioni del Commissario governativo.

Art. 6.

Il personale titolare dell'Istituto pareggiato sarà confermato come titolare in prova dell'Istituto Regio purchè sia stato nominato prima della data del presente decreto o in seguito a pubblico concorso presieduto da un delegato del Ministero dell'economia nazionale o in seguito alla idoneità ottenuta in un concorso bandito per la stessa cattedra di un Regio istituto commerciale. L'anzianità di tale personale, agli effetti degli aumenti periodici, decorrerà dalla data della nomina a titolare dell'Istituto pareggiato e non potrà in nessun caso essere antecedente alla idoneità conseguita nel modo sopraindicato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 191. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1009.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 maggio 1925, n. 714.

Nuove disposizioni sulla prova obbligatoria delle armi portatili da fuoco.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla prova obbligatoria delle armi portatili da fuoco;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 16 ottobre 1924, n. 2121, contenente le norme per l'esecuzione dell'anzidetto decreto-legge;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per la guerra, per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fermo restando nei riguardi dei fabbricanti di armi il termine di cui all'art. 9 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923 n. 3152, a coloro che commerciano in armi complete o canne di armi soggette a prova, è concesso un ulteriore termine a tutto il 30 giugno 1925 per fare apporre su di esse il prescritto marchio di prova.

La proroga consentita dal comma precedente non è applicabile alla importazione di armi dall'estero che rimane regolata dall'art. 1, secondo capoverso, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3152.

Senza pregiudizio delle penalità sancite dall'art. 6 del predetto Regio decreto, le armi e le canne di armi che, dalla data del 30 giugno 1925, fossero trovate presso i commercianti non punzonate dall'autorità di pubblica sicurezza, saranno sequestrate e inviate, a spese dell'interessato, ai banchi di prova autorizzati, per la prescritta punzonatura. Le armi, dopo essere state punzonate, saranno messe a disposizione degli aventi diritto, previo pagamento dei diritti e rimborso delle spese.

Art. 2.

Fino a quando non abbiano vigore le convenzioni internazionali di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, il Ministro per l'economia nazionale potrà riconoscere provvisoriamente i marchi dei banchi ufficiali di prova di quegli Stati esteri che concedano analogo trattamento al nostro Paese.

Art. 3.

Il presente decreto verrà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — DE' STEFANI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 maggio 1925
Atti del Governo, registro, 236, foglio 200. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1010.**

REGIO DECRETO-LEGGE 3 maggio 1925, n. 738.

Cessione in enfiteusi perpetua della ex conceria militare di Aquila.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere a trattativa privata in enfiteusi perpetua il complesso delle aree e fabbricati siti in Aquila, già destinati a conceria militare, per il canone annuo di L. 168,000.

Art. 2.

Il contratto sarà approvato con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 213. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1011.**

REGIO DECRETO 4 maggio 1925, n. 741.

Soppressione della Commissione speciale per le ricompense relative alla guerra 1915-1918.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 dicembre 1887, col quale fu istituita la Commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare;

Visto il R. decreto 27 aprile 1902, n. 220, col quale fu istituita una Commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per fatti cui abbiano insieme preso parte militari dell'Esercito e della Marina;

Visto l'art. 8 del testo unico approvato con R. decreto 19 luglio 1924, n. 1521, circa le attribuzioni del Consiglio superiore di marina;

Visto l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1374, col quale veniva istituita una speciale Commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare e dei relativi reclami riferentisi alla campagna di guerra allora iniziata;

Visti i decreti Luogotenenziali 9 giugno 1918, n. 803, e 6 marzo 1919, n. 359, ed i Nostri decreti 16 gennaio 1921, n. 29, e 8 marzo 1923, n. 522, coi quali tutti venne modificata la costituzione della Commissione predetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per gli affari della guerra e del Ministro per gli affari della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione speciale di cui ai decreti Luogotenenziali 12 settembre 1915, n. 1374; 9 giugno 1918, n. 803; 6 marzo 1919, n. 359, ed ai decreti Reali 16 gennaio 1921, n. 29, e 8 marzo 1923, n. 522, istituita per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare per distinti servizi resi durante la guerra 1915-1918 è soppressa dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Le attribuzioni fin qui spettanti a detta Commissione speciale ritornano, nell'ambito di competenza di ciascuna, alla Commissione permanente istituita col R. decreto 15 dicembre 1887, alla Commissione mista di cui al R. decreto 27 aprile 1902, n. 220, o al Consiglio superiore di marina ai sensi dell'art. 8 del testo unico approvato con R. decreto 19 luglio 1924, n. 1521.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 216. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1012.**

REGIO DECRETO-LEGGE 7 maggio 1925, n. 740.

Concessione di agevolazioni di carriera ai ferrovieri ex combattenti muniti di titolo di studio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2580;

Visto il R. decreto 25 settembre 1924, n. 1607;

Visto il R. decreto 30 ottobre 1924, n. 1818;

Udito il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il primo ed il terzo comma dell'art. 10 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2580, sono sostituiti dai seguenti:

« 1° comma. — Agli agenti di qualunque grado delle Ferrovie dello Stato nominati stabili, in prova o del ruolo aggiunto con decorrenza 21 ottobre 1923 o anteriore, i quali durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio per almeno sei mesi (escluso il computo delle frazioni) come militari con buona condotta in zona di operazioni, ovvero abbiano comunque acquistato titolo oltre alla applicazione dell'art. 3 (o 5) anche a quella dell'art. 4, e che al 21 ottobre 1923 erano provvisti del titolo di studio prescritto, potranno chiedere il passaggio al grado per accedere al quale in base ai regolamenti vigenti per il personale delle Ferrovie dello Stato occorre il titolo di studio predetto ».

« 3° comma. — Dopo il collocamento del personale di cui ai due comma precedenti e non oltre i tre anni dalla data del presente decreto, gli agenti dei gradi indicati al precedente comma, che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, i quali rivestirono il grado di sottufficiale durante la guerra 1915-18, ed in ogni modo non oltre il giorno di armistizio sui vari fronti, potranno, anche se sprovvisti del titolo di studio, chiedere di far passaggio ai posti di aiutante applicato o di commesso (delle stazioni o dei magazzini) ».

Art. 2.

Anche le domande già presentate dagli interessati nei termini ed alle condizioni stabilite con proprio decreto dal Ministro per le comunicazioni a mente dell'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto 30 ottobre 1924, n. 1818, dovranno essere prese in considerazione ed esaminate subordinatamente alle condizioni previste nel precedente articolo.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nei Regi decreti 25 settembre 1924, n. 1607; 30 ottobre 1924, n. 1818, o nel presente decreto, che modificano parzialmente il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2580, hanno vigore dalla stessa data di applicazione di quest'ultimo Regio decreto; però non saranno tenuti gli interessati alla restituzione delle somme eventualmente già percette in più per una prima liquidazione dei compensi economici di cui agli articoli 3, 4 e 5 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2580, in confronto a quelli derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1607.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 215. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1013**.

REGIO DECRETO 19 aprile 1925, n. 742.

Sistemazione del fondo di pertinenza del soppresso corpo invalidi e veterani.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3098, col quale il corpo invalidi e veterani è stato soppresso;

Visti la legge 17 luglio 1910, n. 511, per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, ed il regolamento relativo, approvato con R. decreto 6 agosto 1911;

Riconosciuta la necessità di regolare, giusta l'art. 9 del succitato R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3098, la materia relativa al fondo di proprietà del detto corpo, ascendente ad un capitale nominale di L. 894,700, in titoli di rendita del Debito pubblico 3.50 %, non essendo ora possibile devolvere la rendita annua secondo i criteri fissati dall'art. 907 del succitato regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi;

Riconosciuta altresì la necessità di sistemare l'impiego delle rendite dei due legati Paolo Mazzetti di Frinco e Maria Luigia Bagnolo Grassi, già stabiliti a favore del detto corpo, per il rispettivo valore nominale di L. 12,700 e 17,100 investite in rendita 3.50 %;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La rendita annua del fondo di proprietà del soppresso corpo invalidi e veterani in L. 31,314.50 sarà impiegata, con le norme di cui appresso, dal Ministero della guerra nella concessione di sussidi a favore degli ax appartenenti al corpo stesso.

Art. 2.

La rendita di cui al precedente art. 1 sarà annualmente devoluta nella sua totalità agli ex appartenenti al detto corpo, sino a che il loro numero sia ridotto ad un quarto di quello esistente alla data del presente decreto.

Le eccedenze che risulteranno in conseguenza dei successivi decessi, tra la totale rendita, da una parte, e le erogazioni consolidate nella quota annua media attribuita a ciascun avente titolo alla concessione di sussidio, dall'altra parte, saranno annualmente accantonate.

Dette economie verranno conglobate col fondo di cui al precedente art. 1 allorchè saranno venuti a decedere tutti coloro che avevano appartenuto al soppresso corpo invalidi e veterani, ed il capitale complessivo così risultante sarà devoluto agli scopi da determinarsi con Regio decreto emanato su proposta del Ministro per la guerra di concerto con quello per le finanze.

Art. 3.

Sarà eziandio erogata sotto forma di sussidi a favore degli ex appartenenti al soppresso corpo invalidi e veterani, senza le limitazioni indicate nel precedente art. 2, primo e secondo comma, la rendita annua derivante dai lasciti ge-

nerale Mazzetti di Frinco marchese Paolo e signora Maria Luigia Bagnolo Grassi, salvo a provvedere ad una nuova destinazione, con la forma di cui al terzo comma del predetto art. 2 quando venga a cessare la possibilità di erogare la rendita stessa a favore degli aventi diritto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 217. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1014.

REGIO DECRETO 7 maggio 1925, n. 748.

Radiazione dal quadro del Regio naviglio della torpediniera « Carabiniere » e delle navi sussidiarie « Garigliano » e « Galileo ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge in data 21 dicembre 1922, n. 1800;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia torpediniera « Carabiniere » e le Regie navi sussidiarie « Garigliano » e « Galileo » sono radiate dal quadro del naviglio da guerra dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 223. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1015.

REGIO DECRETO 4 maggio 1925, n. 746.

Accettazione di donazione a favore del Regio ufficio geologico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuto che con sottoscrizione promossa dall'Associazione mineraria dell'Alta Italia, con sede in Milano, attualmente disciolta, venne raccolta tra industriali minerari la somma di L. 91,800 per contribuire alla pubblicazione della Carta geologica del Regno, a cui attende il Regio ufficio geologico;

Vista la lettera 2 aprile 1925, dell'ing. prof. Antonio Ferrari, già presidente dell'Associazione predetta, con la quale, a nome dei sottoscrittori, fa donazione al Ministero dell'economia nazionale della somma suindicata, perchè sia devoluta al preciso scopo determinato dai sottoscrittori stessi, come sopra enunciato;
Visto l'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3213;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Ministero dell'economia nazionale è autorizzato ad accettare la somma di L. 91,800, donata al Regio ufficio geologico dalla disciolta Associazione mineraria dell'Alta Italia, somma da essere esclusivamente destinata alle spese di pubblicazione della Carta geologica del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 221. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1016.

REGIO DECRETO 7 maggio 1925, n. 750.

Sovrastampa in cent. 30 su francobolli ordinari per corrispondenza da cent. 55.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del nuovo testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901 n. 120;
Visto il Regio decreto n. 1417 del 19 maggio 1921, che autorizza la emissione del francobollo ordinario per corrispondenza da cent. 55;
Visto l'art. 3 del Regio decreto n. 303 del 13 gennaio 1924 che toglie di corso, con effetto dal 1° aprile 1924, i francobolli ordinari da cent. 55;
Visto il Regio decreto n. 196 del 19 febbraio 1925, che modifica alcune voci della tariffa postale, compreso il diritto di raccomandazione, pel quale era stato emesso il francobollo da cent. 55;
Riconosciuta la opportunità di utilizzare, mediante sovrastampa in cent. 30, i francobolli ordinari da cent. 55 ancora giacenti presso l'Officina carte valori di Torino, in numero di otto milioni di esemplari;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Si autorizza la sovrastampa in cent. 30 di otto milioni di francobolli ordinari per corrispondenza da cent. 55.

I francobolli così sovrastampati saranno usati promiscuamente con quelli ordinari per corrispondenza da cent. 30 fino ad esaurimento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 225. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1017.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 maggio 1925, n. 758.

Proroga al 1° luglio 1925 dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nei Regi decreti 15 febbraio 1925, nn. 340 e 390, concernenti tariffe consolari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 15 febbraio 1925, nn. 340 e 390, concernenti, rispettivamente, aumenti e ripristino dei diritti stabiliti dalla vigente tariffa consolare;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e coi Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto, per le comunicazioni e per l'economia nazionale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'entrata in vigore delle disposizioni contenute nei Regi decreti 15 febbraio 1925, n. 340, e 15 febbraio 1925, n. 390, è prorogata al 1° luglio 1925.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — ROCCO — CIANO — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 29 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 237. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1018.

REGIO DECRETO 7 maggio 1925, n. 751.

Emissione di un francobollo speciale da cent. 70 per l'interno del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del nuovo testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, numero 120;
Visto il R. decreto 19 febbraio 1925, n. 196, che eleva da cent. 60 a cent. 70 il diritto fisso di espresso per l'interno del Regno;
Riconosciuta la necessità di provvedere alla emissione del francobollo espresso per l'interno del Regno da cent. 70;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un francobollo speciale da cent. 70, da servire pel pagamento anticipato della tassa di recapito delle corrispondenze inviate per espresso nell'interno del Regno.

Art. 2.

Il francobollo espresso da cent. 70 sarà del medesimo formato, disegno e colorazione di quello da cent. 60 emesso in virtù del Regio decreto n. 301 del 13 gennaio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 226. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1019.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 maggio 1925, n. 759.

Variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, per provvedere al rimborso dei buoni del tesoro collocati negli Stati Uniti d'America ed alle spese di commissione e di cambio relative.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 aprile 1925, n. 369;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nella categoria III « Movimento di capitali » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, è istituito il capitolo numero 492-*bis* « Rimborso dei buoni del tesoro quinquennali 6.50 per cento collocati negli Stati Uniti d'America ai sensi dei Regi decreti 19 settembre 1915, n. 1394; 6 ottobre 1915, numero 1502, e 11 gennaio 1920, n. 5 » con lo stanziamento di L. 51,694,069.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle ulteriori variazioni di bilancio eventualmente occorrenti in dipendenza del rimborso predetto.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 29 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 238. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1020.

REGIO DECRETO 7 maggio 1925, n. 770.

Distacco della frazione Nossa dal comune di Parre e sua aggregazione a quello di Ponte di Nossa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Vedute le istanze, debitamente autenticate da notaio, in data 6 gennaio 1924, 26 gennaio e 14 febbraio 1925, con le quali la maggioranza degli elettori amministrativi residenti nella frazione Nossa del comune di Parre ha chiesto il distacco della frazione stessa dal Comune predetto e l'aggregazione di essa a quello di Ponte di Nossa;
Veduta la deliberazione 30 gennaio 1924 del Commissario prefettizio per la straordinaria amministrazione del comune di Ponte di Nossa, nonchè quelle in data 18 maggio e 21 settembre 1924 del Consiglio comunale di Parre;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regia commissione per l'amministrazione straordinaria della provincia di Bergamo in seduta 26 giugno 1924;
Udito il parere del Consiglio di Stato, di cui si adottano i motivi, che qui si intendono integralmente riprodotti;
Veduti la legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, ed il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La frazione Nossa è distaccata dal comune di Parre ed aggregata a quello di Ponte di Nossa.
Con successivo decreto sarà provveduto alla delimitazione territoriale ed al reparto patrimoniale fra i Comuni anzidetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 251. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1021.

REGIO DECRETO 10 maggio 1925, n. 772.

Estensione ai territori annessi al Regno delle disposizioni del regolamento generale giudiziario circa l'uso delle divise nelle pubbliche udienze delle Corti e dei Tribunali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322; 19 dicembre 1920, n. 1778, e il decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli 170 e 171 del regolamento generale giudiziario approvato con R. decreto 14 dicembre 1865, n. 2641 (serie 1ª), concernenti l'uso delle divise nelle pubbliche udienze delle Corti e dei Tribunali, sono pubblicati ed hanno vigore anche nei territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322; 19 dicembre 1920, n. 1778, ed il decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211.
L'osservanza delle suddette disposizioni nei territori indicati sarà obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 253. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1022.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 maggio 1925, n. 773.

Modificazioni al regolamento sulle importazioni ed esportazioni temporanee. - Cauzione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministero delle finanze di consentire che la cauzione per temporanea importazione sia prestata nei modi di cui all'art. 4, comma 2°, del regolamento 6 aprile 1922, n. 547, anche per merci da lavorarsi in opifici per i quali non sia prescritta la speciale vigilanza dell'Amministrazione, allorquando gli interessati si sottopongano alla vigilanza stessa o ad altre misure di controllo intese ad impedire l'immissione in consumo delle dette merci senza il pagamento dei diritti di confine.

Il Ministero delle finanze potrà, ove lo creda opportuno, revocare la concessione e rendere obbligatorio il deposito reale della cauzione nei modi normali.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 30 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 254. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1023.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 maggio 1925, n. 774.
Esportazione di bovini da macello.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge del 28 agosto 1924, n. 1320, e del 25 settembre 1924, n. 1462;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla voce « Bovini » nella tabella *B* delle merci colpite da divieto di esportazione, annessa al R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1462, è aggiunta la nota seguente:

« Il Ministero delle finanze potrà consentire l'esportazione annua di n. 20,000 bovini da macello, determinando, d'accordo col Ministero dell'economia nazionale, durante quale periodo, verso quali Paesi ed attraverso quali dogane, tale esportazione dovrà effettuarsi, e sospendendo l'esportazione medesima ogni qualvolta ciò sia richiesto dalle necessità dell'approvvigionamento carneo del Paese ».

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 30 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 255. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1024.

REGIO DECRETO 1° maggio 1925, n. 705.
Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio agricola di Novellara.

N. 705. R. decreto 1° maggio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, vengono apportate modificazioni allo statuto organico della Cassa di risparmio agricola di Novellara.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1925.

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1925.
Rigetto del ricorso contro il decreto 10 dicembre 1924 del Prefetto di Aquila concernente la costituzione del Consorzio irriguo di Introdacqua.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto 10 dicembre 1924, del Prefetto di Aquila, pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia, al numero 91, del 26 dello stesso mese, col quale si dichiarava obbligatoria, ai sensi dell'art. 17 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, la costituzione del Consorzio d'irrigazione di Introdacqua, con sede in Introdacqua, provincia di Aquila;
Visto il ricorso presentato in data 21 febbraio 1925 dai signori Monaco Domenico fu Giuseppe, De Capite Giuseppe fu Filippo e Giammarco Romualdo fu Berardino, contro tale decreto, adducendo:
Che per i terreni da loro posseduti, come per quelli della maggioranza degli utenti, inclusi nel comprensorio consorziale « è più che sufficiente l'acqua di cui attualmente dispongono, e non hanno quindi alcun bisogno di riceverne altra »;
Che di conseguenza, il Prefetto di Aquila « ha ecceduto i suoi poteri » chiamandoli a partecipare al Consorzio dichiarato obbligatorio;
Che il comune di Introdacqua, intervenendo nel detto Consorzio, e conferendo ad esso l'uso delle acque con le quali attualmente si irrigano i fondi dei ricorrenti, ha compiuto atto illegale, poichè dette acque non sono di proprietà del Comune, ma appartengono, per uso civico, alla collettività;
Ritenuto, in via pregiudiziale, che il ricorso in esame è stato presentato oltre il termine fissato per i ricorsi in via gerarchica;
Ritenuto che, pertanto, esso deve ritenersi irricevibile a termine di legge;

Decreta:

Articolo unico.

Il ricorso presentato dai signori Monaco Domenico fu Giuseppe, De Capite Giuseppe fu Filippo, Giammarco Romualdo fu Berardino, contro il decreto 10 dicembre 1924 del Prefetto di Aquila che dichiara obbligatoria ai sensi dell'art. 17 testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, la costituzione del Consorzio irriguo di Introdacqua, con sede in Introdacqua, è respinto perchè presentato fuori del termine prescritto per i ricorsi in via gerarchica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 maggio 1925.

Il Ministro: NAVA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 18, dal 27 aprile al 3 maggio 1925.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Carbonchio ematico.			
Alessandria	Acqui	Nizza Monf.	B	—	1
Id.	Asti	Moncalvo	B	—	1
Id.	Id.	Robella	B	—	1
Id.	Id.	S. Marzanotto	B	—	1
Avellino	S. Angelo L.	Calitri	B	—	2
Bari	Bari	S. Nicandro	B	—	1
Brescia	Brescia	Brescia	B	—	1
Id.	Chiari	Rovato	B	—	1
Cagliari	Oristano	Samugheo	B	—	1
Chieti	Lanciano	Villa S. Maria	B	—	2
Foggia	Bovino	S. Agata di P.	E	—	2
Id.	Foggia	Vieste	B	1	—
Id.	S. Severo	S. Marco la C.	Cp	1	—
Milano	Lodi	Cazzimani	B	—	2
Id.	Milano	Trucazzano	B	—	1
Novara	Novara	Biandiate	B	—	1
Id.	Id.	Tornaco	B	—	1
Pavia	Pavia	Cava Man.	B	—	1
Pola	Capodistria	Pirano	B	—	2
Reggio Emilia	Guastalla	Campagnola	B	—	1
Roma	Frosinone	Paliano	B	1	—
Id	Roma	Marcellina	B	1	—
Salerno	Sala Consilina	Sala Consilina	B	—	1
Id	Salerno	Cava de' Tirr.	B	—	1
Sassari	Alghero	Bonorva	E	—	1
Torino	Torino	Rivarolo C.	B	—	1
				4	27
		Carbonchio sintomatico.			
Modena	Modena	Sassuolo	B	—	1
Roma	Roma	Roma	B	1	—
				1	1
		Afta epizootica.			
Alessandria	Alessandria	Oviglio	B	1	—
Id.	Id.	Spinetta Man.	B	—	1
Id.	Asti	Costigliole	B	1	—
Id.	Id.	Robella	B	—	1
Id.	Id.	Viale	B	1	—
Id.	Casale	Castelletto M.	B	1	—
Id.	Id.	Villanova	B	1	—
Id.	Novi Ligure	Novi Ligure	B	1	—
		Segue *Afta epizootica.*			
Arezzo	Arezzo	Anghiari	B	—	2
Id.	Id.	Pieve S. Stef.	B	1	—
Id.	Id.	Sansepolcro	B	4	—
Ascoli Piceno	Fermo	Fermo	B	1	—
Avellino	Avellino	Marzano	O	1	—
Id.	Id.	Mercogliano	B	1	2
Bari	Bari	Bari	B	4	—
Belluno	Belluno	Belluno	B	—	2
Id.	Id.	Pieve d'Alpago	B	2	1
Id.	Feltre	Santa Giustina	B	2	—
Id.	Id.	Sovramonte	B	—	4
Bergamo	Bergamo	Ambivere	B	—	2
Id.	Id.	Bagnatica	B	2	—
Id.	Id.	Entratico	B	1	—
Id.	Id.	Mapello	B	1	—
Id.	Id.	Palazzago	B	2	—
Id.	Id.	S. Stefano	B	1	—
Id.	Id.	Stezzano	B	1	5
Id.	Id.	Trescore	B	—	1
Id.	Clusone	Castione	B	4	—
Id.	Id.	Calzate	B	1	—
Id.	Id.	Gazzaniga	B	2	—
Id.	Id.	Monasterolo	B	—	1
Id.	Id.	Valgoglio	B	1	—
Id.	Id.	Vertova	B	2	—
Id.	Treviglio	Calcinate	B	—	1
Id.	Id.	Calcio	B	1	—
Id.	Id.	Caravaggio	B	3	—
Id.	Id.	Cologno	B	—	1
Id.	Id.	Cortenuova	B	—	1
Id.	Id.	Fara d'Adda	B	4	—
Id.	Id.	Fontanella	B	5	—
Id.	Id.	Fornovo	B	2	—
Id.	Id.	Martinengo	B	3	—
Id.	Id.	Pumenengo	B	—	2
Id.	Id.	Romano	B	3	—
Id.	Id.	Zanica	B	9	
Bologna	Bologna	Budrio	B	—	3
Id.	Id.	Castel S. P.	B	—	1
Id.	Id.	Crevalcore	B	—	1
Id.	Id.	Imola	B	—	1
Id.	Id.	Savigno	B	—	1
Brescia	Breno	Losine	B	—	6
Id.	Brescia	Bagnolo Mella	B	—	1
Id.	Id.	Borgosatollo	B	—	1
Id.	Id.	Calcinato	B	8	—
Id.	Id.	Castenedolo	B	17	—
Id.	Id.	Cizzago	B	1	—
Id.	Id.	Comezzano	B	1	1
Id.	Id.	Carpenedolo	B	10	—
Id.	Id.	Lonato	B	5	1
Id.	Id.	Torbole C.	B	2	—
Id.	Chiari	Acqualunga	B	—	1
Id.	Id.	Carzago S. M.	B	—	1
Id.	Id.	Chiari	B	6	1
Id.	Id.	Roccafranca	B	—	1
Id.	Salò	Bagolino	B	1	—
Id.	Id.	Goglione Sotto	B	2	—
Id.	Verolanuova	Bassano B.	B	—	2
Id.	Id.	Cadignano	B	—	1
Id.	Id.	Gottolengo	B	7	2
Id.	Id.	Pavon Mella	B	12	—
Id.	Id.	Pontevico	B	—	1
Id.	Id.	Quinzano O.	B	—	1
Id.	Id.	S. Gervasio B.	B	—	1
Id.	Id.	Verolanuova	B	—	1

Segue *Afta epizootica*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Catanzaro	Monteleone	Soriano C.	B	—	2
Como	Como	Albate	B	4	—
Id.	Id.	Alzate B.	B	1	1
Id.	Id.	Carimate	B	1	—
Id.	Id.	Cavallasca	B	2	—
Id.	Id.	Cagno	B	1	—
Id.	Id.	Colico	B	2	—
Id.	Id.	Como	B	9	—
Id.	Id.	Erba	B	2	—
Id.	Id.	Figino S.	B	—	1
Id.	Id.	Grandate	B	—	1
Id.	Id.	Perledo	B	1	—
Id.	Id.	Regeno	B	2	1
Id.	Lecco	Cassina M.	B	1	—
Id.	Id.	Cernusco L.	B	13	—
Id.	Id.	Ello	B	2	—
Id.	Id.	Imbersago	B	1	—
Id.	Id.	Oggiorno	B	1	—
Id.	Id.	Sartirana	B	1	—
Id.	Varese	Bisuschio	B	1	—
Id.	Id.	Casciago	B	1	—
Id.	Id.	Castello V. T.	B	—	1
Id.	Id.	Cuasso al M.	B	1	—
Id.	Id.	Cuveglio	B	1	—
Id.	Id.	Masciago	B	—	1
Id.	Id.	Varese	B	—	1
Cremona	Casalmaggiore	Gussola	B	1	—
Id.	Id.	Voltido	B	—	1
Id.	Crema	Ricengo	B	—	3
Id.	Id.	Soncino	B	3	—
Id.	Cremona	Bordolano	B	1	—
Id.	Id.	Castelleone	B	4	—
Id.	Id.	Castelverde	B	—	1
Id.	Id.	Castelvisconti	B	2	—
Id.	Id.	Corte de' Frati	B	—	1
Id.	Id.	Isola Dovarese	B	1	—
Id.	Id.	Olmeneta	B	2	1
Id.	Id.	Ossolaro	B	2	2
Id.	Id.	Ostiano	B	2	1
Id.	Id.	Pescarolo	B	1	—
Id.	Id.	Robecco d'Ogl.	B	1	—
Id.	Id.	S. Bassano	B	—	1
Firenze	Firenze	Borgo S. L.	B	1	2
Id.	Id.	Firenzuola	B	—	1
Id.	Id.	S. Casc. V. P.	B	2	—
Id.	Id.	Scarperia	B	—	1
Id.	S. Miniato	S. Miniato	B	1	—
Fiume	Volosca	Elsone	B	3	—
Id.	Id.	Torrenova	B	2	—
Forlì	Cesena	Cesena	B	9	—
Id.	Id.	Gatteo	B	1	—
Id.	Forlì	Bertinoro	B	9	—
Id.	Id.	Id.	S	3	—
Id.	Id.	Forlì	B	22	1
Id.	Id.	Predappio	B	2	—
Id.	Rimini	Misano	B	1	—
Friuli	Cividale	Premariacco	B	2	—
Id.	Pordenone	Aviano	B	—	1
Id.	Id.	Azzano Dec.	B	3	—
Id.	Udine	Bicinicco	B	1	1
Id.	Id.	Joaniz	B	1	—
Id.	Id.	Palmanova	B	1	—
Id.	Id.	Perteole	B	2	1
Id.	Id.	S. Maria la L.	B	2	1
Id.	Id.	S. Vito al T.	B	1	1
Id.	Id.	Trivignano	B	—	3

Segue *Afta epizootica*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Genova	Genova	Genova	B	1	—
Imperia	Imperia	Rezzo	B	1	—
Grosseto	Grosseto	Marciano	B	1	—
Lecce	Gallipoli	Alezio	O	4	—
Id.	Id.	Galatone	O	1	—
Id.	Id.	Nardò	B	4	—
Id.	Id.	Id.	Cp	2	—
Id.	Id.	Taviano	O	5	—
Id.	Id.	Tuglie	O	3	—
Id.	Lecce	Copertino	B	1	—
Id.	Id.	Id.	O	2	—
Id.	Id.	Lecce	B	4	—
Id.	Id.	Squinzano	B	1	—
Id.	Id.	Surbo	O	1	—
Lucca	Casteln. Garf.	Gallicano	B	2	—
Id.	Lucca	Barga	B	1	—
Id.	Id.	Buggiano	B	1	—
Id.	Id.	Capannori	B	1	—
Id.	Id.	Forte dei M.	B	4	—
Id.	Id.	Lucca	B	1	—
Id.	Id.	Montecatini	B	2	—
Id.	Id.	Pietrasanta	B	2	—
Mantova	Mantova	Asola	B	—	1
Id.	Id.	Castelberforte	B	1	—
Id.	Id.	Curtatone	B	—	1
Id.	Id.	Felonica	B	2	2
Id.	Id.	Gazoldo	B	—	1
Id.	Id.	Goito	B	—	1
Id.	Id.	Gonzaga	B	6	3
Id.	Id.	Magnacavallo	B	3	3
Id.	Id.	Moglia	B	3	—
Id.	Id.	Motteggiana	B	1	5
Id.	Id.	Pegognaga	B	1	—
Id.	Id.	Piubega	B	—	1
Id.	Id.	Poggio Rusco	B	9	1
Id.	Id.	Quistello	B	—	4
Id.	Id.	Roncoferraro	B	—	1
Id.	Id.	S. Giacomo S.	B	2	2
Id.	Id.	S. Giovanni S.	B	1	—
Id.	Id.	Sermide	B	1	4
Id.	Id.	Sabbioneta	B	—	1
Id.	Id.	S. Benedetto	B	1	1
Id.	Id.	Suzzana	B	3	9
Id.	Id.	Viadana	B	5	1
Id.	Id.	Villimpenta	B	1	2
Id.	Id.	Villapoma	B	1	—
Id.	Id.	Volta	B	—	1
Id.	Id.	Mariana	B	—	1
Massa Carrara	Massa	Carrara	B	8	—
Id.	Id.	Licciana	B	—	2
Id.	Id.	Fordinovo	B	1	—
Id.	Id.	Massa	B	1	—
Milano	Abbiategrasso	Lacciarella	B	—	2
Id.	Id.	Ozzero	B	—	1
Id.	Id.	Zibido E. G.	B	5	1
Id.	Gallarate	Albizzate	B	—	1
Id.	Id.	Solbiate Arno	B	—	1
Id.	Lodi	Brembio	B	—	2
Id.	Id.	Marudo	B	—	1
Id.	Id.	Lodi	B	—	1
Id.	Id.	Senna Lodig.	B	—	1
Id.	Id.	S. Martino I.	B	1	1
Id.	Milano	Bellinzago	B	—	2
Id.	Id.	Locate Triulzi	B	—	1
Id.	Id.	Mediglia	B	1	1
Id.	Id.	Milano	B	1	2

Segue *Afta epizootica*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Milano	Milano	Pozzo d'Adda	B	—	1
Id.	Id.	Segnate	B	—	1
Modena	Mirandola	Camposanto	B	8	—
Id.	Id.	Cavezzo	B	3	—
Id.	Id.	Concordia	B	—	1
Id.	Id.	Finale	B	3	—
Id.	Id.	Medulla	B	22	1
Id.	Id.	Mirandola	B	18	5
Id.	Id.	S. Felice	B	3	2
Id.	Id.	S. Possidonio	B	2	—
Id.	Id.	S. Prospero	B	10	1
Id.	Modena	Bastiglia	B	1	—
Id.	Id.	Bomporto	B	8	—
Id.	Id.	Campogalliano	B	3	—
Id.	Id.	Carpi	B	12	2
Id.	Id.	Castelnuovo	B	1	1
Id.	Id.	Castelvetro	B	1	1
Id.	Id.	Fiorano	B	1	—
Id.	Id.	Formigine	B	2	—
Id.	Id.	Maranello	B	—	1
Id.	Id.	Modena	B	26	4
Id.	Id.	Nonantola	B	3	1
Id.	Id.	Novi	B	3	—
Id.	Id.	Ravarino	B	7	—
Id.	Id.	S. Cesario	B	4	—
Id.	Id.	Sassuolo	B	1	—
Id.	Id.	Savignano	B	2	—
Id.	Id.	Spilamberto	B	3	3
Id.	Id.	Soliera	B	4	2
Id.	Id.	Vignola	B	2	1
Id.	Pavullo	Frassinovo	B	7	2
Id.	Id.	Pavullo	B	3	1
Id.	Id.	Zocca	B	1	—
Napoli	Castellammare	Massalubrense	B	1	—
Novara	Biella	Cavaglia	B	—	1
Id.	Novara	Agrate C.	B	1	—
Id.	Id.	Borgolavezzaro	B	1	1
Id.	Id.	Borgomanero	B	4	—
Id.	Id.	Borgoticino	B	1	—
Id.	Id.	Garbogna	B	3	—
Id.	Id.	Nibbiola	B	2	—
Id.	Id.	Novara	S	—	1
Id.	Id.	Oleggio	B	6	—
Id.	Id.	Sizzano	B	1	—
Id.	Id.	Trecati	B	—	2
Id.	Id.	Vespolate	B	—	1
Id.	Ossola	Crodo	B	1	—
Padova	Padova	Este	B	3	—
Id.	Id.	Legnaco	B	—	1
Id.	Id.	Monselice	B	—	1
Id.	Id.	Saletto	B	1	—
Id.	Id.	S. Angelo	B	—	1
Id.	Id.	Stanghella	B	1	—
Id.	Id.	Urbana	B	—	1
Id.	Id.	Vigodarzere	B	—	1
Parma	Borgo S. D.	Borgo S. D.	B	1	1
Id.	Id.	Busseto	B	1	4
Id.	Id.	Polesine	B	2	1
Id.	Id.	Salsomaggiore	B	—	1
Id.	Id.	Sissa	B	—	1
Id.	Parma	Colorno	B	—	1
Id.	Id.	Collecchio	B	—	1
Id.	Id.	Felino	B	—	1
Id.	Id.	Golese	B	1	4
Id.	Id.	Langhirano	B	1	—
Id.	Id.	Lesignano B.	B	1	5
Parma	Parma	S. Lazzaro	B	1	—
Id.	Id.	S. Pancrazio	B	2	1
Id.	Id.	Sorbolo	B	—	1
Id.	Id.	Traversetolo	B	2	—
Id.	Id.	Torrile	B	—	1
Id.	Id.	Vigatto	B	1	—
Id.	Id.	Monchio	O	1	—
Id.	Id.	Montechiarug.	B	1	—
Pavia	Pavia	Battuda	B	1	—
Id.	Id.	Borgarello	B	2	—
Id.	Id.	Casorate	B	2	—
Id.	Id.	Giussago	B	2	—
Id.	Id.	Mezzana	B	2	—
Id.	Id.	Mirandolo	B	—	1
Id.	Id.	S. Genesio	B	1	—
Id.	Id.	Siziano	B	—	2
Id.	Id.	T. d'Isola	B	1	—
Id.	Id.	Trivolzio	B	—	1
Id.	Id.	Velezzo	B	—	1
Id.	Id.	Villanterio	B	1	—
Id.	Id.	Vistarino	B	1	—
Id.	Id.	Zeccone	B	1	—
Id.	Voghera	Bastia P.	B	2	—
Id.	Id.	Bosnasco	B	1	—
Id.	Id.	Roebcco	B	1	—
Id.	Id.	S. Maria	B	1	—
Perugia	Perugia	Città di Cast.	B	1	—
Id.	Id.	Sangiostino	B	1	—
Id.	Id.	Umbertide	B	1	—
Pesaro Urbino	Pesaro	Montelabate	B	1	—
Id.	Urbino	Urbino	B	—	2
Piacenza	Piacenza	Borgonovo	B	1	—
Id.	Id.	Cadeo	B	—	1
Id.	Id.	Calendasco	B	1	—
Id.	Id.	Carpaneto	B	3	2
Id.	Id.	Cortemaggiore	B	—	1
Id.	Id.	Gragnano	B	1	—
Id.	Id.	Gropparello	B	1	—
Id.	Id.	Pontenure	B	1	—
Id.	Id.	S. Pietro	B	1	—
Id.	Id.	Vigalzone	B	—	2
Id.	Id.	Villanova	B	2	1
Id.	Id.	Zavattarello	B	1	2
Potenza	Melfi	Melfi	B	4	—
Id.	Id.	Id.	O	3	—
Id.	Id.	Id.	S	2	—
Ravenna	Faenza	Faenza	B	11	—
Id.	Id.	Solarolo	B	2	—
Id.	Lugo	Bagnacavallo	B	1	2
Id.	Id.	Conselice	B	1	—
Id.	Id.	Cotignola	B	1	2
Id.	Id.	Fusignano	B	1	—
Id.	Id.	Lugo	B	6	—
Id.	Id.	Massalombarda	B	—	2
Id.	Ravenna	Cervia	B	—	1
Id.	Id.	Roveana	B	4	3
Id.	Id.	Reussi	B	2	—
Reggio E.	Guastalla	Brescello	B	—	1
Id.	Id.	Campagnola	B	3	—
Id.	Id.	Gualtieri	B	—	1
Id.	Id.	Guastalla	B	3	5
Id.	Id.	Suzzara	B	2	1
Id.	Id.	Novellara	B	5	1
Id.	Id.	Poviglio	B	4	—
Id.	Id.	S. Martino R.	B	4	—
Id.	Reggio E.	Albinea	B	4	1
Id.	Id.	Id.	S	1	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Reggio Emilia	Reggio E.	Bibbiano	B	1	—
Id.	Id.	Cadelbosco S.	B	—	1
Id.	Id.	Campegine	B	5	—
Id.	Id.	Casina	B	—	2
Id.	Id.	Castellarano	B	3	1
Id.	Id.	Castelnuovo S.	B	3	1
Id.	Id.	Correggio	B	2	2
Id.	Id.	Gattatico	B	—	2
Id.	Id.	Ligonchio	B	1	—
Id.	Id.	Montecchio	B	1	2
Id.	Id.	Quattro Cast.	B	1	—
Id.	Id.	Reggio	B	—	2
Id.	Id.	Rubiera	B	1	1
Id.	Id.	S. Palo	B	2	—
Id.	Id.	Scandiano	B	—	1
Id.	Id.	Viano	B	—	2
Id.	Id.	Villaminozzo	B	1	—
Roma	Rieti	Contigliano	B	1	—
Id.	Id.	Torricella	B	1	—
Id.	Roma	Marino	B	1	—
Id.	Id.	Roma	B	5	—
Id.	Viterbo	Viterbo	B	1	—
Rovigo	Adria	Adria	B	2	—
Id.	Id.	Loreo	B	1	—
Id.	Rovigo	Arquà Poles.	B	—	1
Id.	Id.	Bagnolo di Po	B	2	—
Id.	Id.	Bergantino	B	1	—
Id.	Id.	Castelnovo B.	B	2	—
Id.	Id.	Calto	B	1	1
Id.	Id.	Crespino	B	1	—
Id.	Id.	Giacciano	B	4	—
Id.	Id.	Lendinara	B	2	—
Id.	Id.	Massa Sup.	B	1	—
Id.	Id.	Occhiobello	B	2	—
Id.	Id.	Pincara	B	1	—
Id.	Id.	Ramodipalo	B	2	—
Id.	Id.	Stienta	B	1	—
Id.	Id.	Villanova d. G.	B	1	—
Siena	Siena	Colle V. d'E.	B	1	—
Sondrio	Sondrio	Andalo	B	2	—
Id.	Id.	Mese	B	1	—
Id.	Id.	Sondrio	B	1	—
Spezia	Spezia	Castelnuovo M.	B	1	4
Id.	Id.	Sarzana	B	—	1
Id.	Id.	Id.	S	—	1
Torino	Ivrea	Cuorgnè	B	1	—
Id.	Id.	Ivrea	B	—	1
Id.	Torino	Chieri	B	1	—
Id.	Id.	Front	B	1	—
Trento	Bolzano	Renon	B	—	4
Id.	Id.	Terlano	B	2	—
Id.	Id.	Velturno	B	—	2
Id.	Borgo	Caldonazzo	B	—	1
Id.	Id.	Castelnuovo	B	5	—
Id.	Bressanone	Valgiova	B	4	—
Id.	Cles	Sporminore	B	3	—
Id.	Riva	Enguiso	B	3	—
Id.	Id.	Lenzumo	B	—	3
Id.	Id.	Nago-Torbole	B	—	1
Id.	Tione	Bleggio Sup.	B	5	—
Id.	Id.	Storo	B	3	—
Id.	Trento	Cavedine	B	4	—
Id.	Id.	Mattarello	B	19	1
Treviso	Treviso	Castelfranco V.	B	—	1
Id.	Id.	Fonte	B	1	—
Id.	Id.	S. Biagio di C.	B	—	1
Treviso	Treviso	Sernaglia	B	1	—
Id.	Id.	Vittorio Veneto	B	1	1
Id.	Id.	Volpago	B	—	1
Venezia	Chioggia	Cavarzere	B	—	1
Id.	Id.	Cona	B	5	2
Id.	Venezia	Campagna L.	B	3	2
Id.	Id.	Cinto Coam.	B	8	—
Id.	Id.	Favaro Veneto	B	—	1
Id.	Id.	Fossò	B	1	1
Id.	Id.	Gruaro	B	1	2
Id.	Id.	Martellago	B	1	2
Id.	Id.	Musile	B	1	—
Id.	Id.	Noventa	B	1	1
Id.	Id.	Portogruaro	B	5	3
Id.	Id.	Salzano	B	—	1
Id.	Id.	S. Maria di S.	B	1	—
Id.	Id.	S. Donà di P.	B	1	—
Id.	Id.	S. Michele T.	B	4	—
Verona	Verona	Albaredo d'A.	B	—	1
Id.	Id.	Bussolengo	B	1	—
Id.	Id.	Cerea	B	1	—
Id.	Id.	Correzzo	B	1	—
Id.	Id.	Dolcè	B	2	—
Id.	Id.	Gazzo Veron.	B	3	3
Id.	Id.	Lavagno	B	1	—
Id.	Id.	Nogara	B	1	—
Id.	Id.	Oppeano	B	—	1
Id.	Id.	S. Massimo	B	7	3
Id.	Id.	Trevenzuolo	B	2	1
Id.	Id.	Valeggio	B	1	—
Id.	Id.	Verona	B	1	—
Id.	Id.	Villafranca	B	1	—
Vicenza	Vicenza	Agugliano	B	2	—
Id.	Id.	Caldogno	B	1	—
Id.	Id.	Coltrano	B	1	—
Id.	Id.	Camisono	B	2	1
Id.	Id.	Campiglia d. B.	B	1	—
Id.	Id.	Cornedo	B	1	1
Id.	Id.	Castegnaro	B	1	—
Id.	Id.	Castelgomb.	B	1	—
Id.	Id.	Costabissara	B	1	3
Id.	Id.	Grisignano Z.	B	4	—
Id.	Id.	Grumolo d. A.	B	1	1
Id.	Id.	Isola	B	1	—
Id.	Id.	Longare	B	3	—
Id.	Id.	Lonigo	B	—	1
Id.	Id.	Mason V.	B	1	—
Id.	Id.	Montebello	B	3	—
Id.	Id.	Montecchio M.	B	1	—
Id.	Id.	Monteviale	B	1	2
Id.	Id.	Montic C. O.	B	—	1
Id.	Id.	Noventa V.	B	1	1
Id.	Id.	Sandrigo	B	2	—
Id.	Id.	Schio	B	3	—
Id.	Id.	Sossano	B	7	—
Id.	Id.	Tezze	B	2	—
Id.	Id.	Vicenza	B	5	1
				901	336

Malattie infettive dei suini.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	Iesi	S	1	—
Id.	Id.	Sammarcelo	S	—	1
Arezzo	Arezzo	Arezzo	S	2	—

Segue *Malattie infettive dei suini.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Arezzo	Arezzo	Cavriglia	S	—	1
Id.	Id.	Cortona	S	4	4
Id.	Id.	Foiano C.	S	—	1
Id.	Id.	Monte S. M. T.	S	1	—
Ascoli Piceno	Ascoli	Acquasanta	S	1	—
Id.	Fermo	Falerone	S	1	—
Id.	Id.	Monterubbiano	S	1	—
Id.	Id.	Monte Urano	S	2	—
Id.	Id.	S. Elpidio	S	2	—
Avellino	Ariano	Mirabella	S	—	5
Id.	Id.	S. Sossio B.	S	—	1
Belluno	Belluno	Belluno	S	1	1
Id.	Feltre	Feltre	S	2	—
Id.	Id.	Pedavena	S	—	1
Brescia	Brescia	Bagnolo M.	S	—	1
Campobasso	Campobasso	Campobasso	S	1	2
Id.	Id.	Ferrazzano	S	1	5
Id.	Id.	Riccia	S	1	—
Id.	Larino	Larino	S	1	—
Catanzaro	Catanzaro	Zagarise	S	—	2
Id.	Nicastro	Sambiase	S	7	3
Chieti	Vasto	Fresagrandin.	S	80	—
Id.	Id.	Palmoli	S	60	—
Id.	Id.	S. Buono	S	10	—
Cosenza	Cosenza	Luzzi	S	4	—
Id.	Id.	Renda	S	1	—
Id.	Id.	Rota greca	S	—	5
Id.	Id.	S. Benedetto	S	—	9
Id.	Id.	Lattarico	S	—	7
Id.	Id.	S. Martino	S	—	3
Id.	Paola	Amantea	S	1	—
Firenze	Firenze	Borgo S. L.	S	2	—
Id.	Id.	Firenze	S	2	3
Foggia	S. Severo	Apricena	S	1	—
Id.	Id.	S. Paolo di C.	S	1	—
Forlì	Cesena	Cesenatico	S	2	1
Id.	Forlì	Fiumana	S	1	—
Id.	Id.	Teodorano	S	—	1
Id.	Rimini	Rimini	S	—	1
Id.	Rocca	Castrocaro	S	—	2
Friuli	Gorizia	Gorizia	S	1	—
Id.	Gradisca	Cormons	S	2	—
Id.	Udine	Aquileia	S	—	1
Macerata	Macerata	Pausula	S	5	—
Mantova	Mantova	Motteggiana	S	—	1
Id.	Id.	S. Benedetto	S	—	1
Modena	Mirandola	S. Felice	S	—	1
Id.	Modena	Modena	S	2	1
Id.	Id.	Nonantola	S	1	—
Id.	Id.	Novi	S	—	1
Pavia	Pavia	Cava M.	S	—	1
Id.	Id.	Fossarmato	S	—	1
Id.	Id.	Pavia	S	—	1
Perugia	Perugia	Castiglione L.	S	1	—
Pesaro Urbino	Urbino	Apecchio	S	—	1
Id.	Id.	Dignano	S	—	1
Pola	Pola	Pola	S	—	2
Potenza	Lagonegro	Lauria	S	2	—
Id.	Id.	Noepoli	S	1	—
Id.	Matera	Gorgoglione	S	2	1
Id.	Id.	Montalano	S	1	—
Id.	Id.	Stigliano	S	2	—
Ravenna	Ravenna	Ravenna	S	1	2
Reggio E.	Guastalla	Reggiolo	S	—	2
Id.	Reggio E.	Castelnovo S.	S	4	—
Roma	Rieti	Rieti	S	1	—
Roma	Roma	Roma	S	1	—
Salerno	Campagna	Valva	S	1	—
Id.	Sala Consilina	Salvitelle	S	3	—
Id.	Salerno	Pontecagnano	S	1	—
Siena	Montepulciano	Torrita	S	1	—
Id.	Siena	Poggibonsi	S	—	1
Trento	Bolzano	Caldaro	S	2	2
Id.	Id.	Termeno	S	—	1
Id.	Cavalese	Ora	S	2	1
Id.	Merano	Silandro	S	—	2
Trieste	Trieste	Trieste	S	19	4
Verona	Verona	Verona	S	—	2
				250	91

Morva.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Napoli	Napoli	Napoli	E	1	—

Farcino criptococcico.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Avellino	Ariano	Grottaminarda	E	1	—
Id.	Avellino	Avellino	E	10	—
Id.	Id.	Atripalda	E	3	—
Id.	Id.	Capriglia	E	1	—
Id.	Id.	Lapio	E	1	—
Id.	Id.	Lauro	E	1	—
Id.	Id.	Manocalzati	E	1	—
Id.	Id.	Montemiletto	E	1	—
Id.	Id.	Mugnano	E	2	1
Id.	Id.	Pietradefusi	E	1	—
Id.	Id.	Pratola	E	2	—
Id.	Id.	Quindici	E	2	—
Id.	Id.	S. Potito	E	2	—
Id.	Id.	Torre le Noc.	E	1	—
Id.	S. Angelo L.	San Mango	E	3	—
Bari	Bari	Bari	E	4	—
Id.	Id.	Bitonto	E	1	—
Id.	Id.	Bistritto	E	1	—
Id.	Barletta	Barletta	E	1	—
Id.	Id.	Ruvo	E	2	—
Caltanissetta	Caltanissetta	Mussomeli	E	1	—
Id.	Terranova	Niscemi	E	2	—
Id.	Id.	Terranova	E	5	—
Caserta	Nola	Palma Camp.	E	—	1
Catania	Caltagirone	Caltagirone	E	2	—
Id.	Id.	Mineo	E	1	—
Id.	Catania	Adernò	E	1	—
Id.	Id.	Margher. di S.	E	1	—
Foggia	Foggia	S. Paolo C.	E	1	—
Napoli	Casoria	Afragola	E	3	—
Id.	Id.	Caivano	E	1	—
Id.	Id.	Frattamaggiore	E	2	—
Id.	Castellamare	Gragnano	E	1	—
Id.	Id.	S. Giuseppe	E	5	2
Id.	Napoli	Cercola	E	1	—
Id.	Id.	Napoli	E	7	1
Palermo	Palermo	Borgetto	E	16	—
Id.	Id.	Palermo	E	80	4
Id.	Id.	Partinico	E	2	—
Id.	Id.	Terrasini	E	1	—
Parma	Borgo S. D.	Soragna	E	1	—
Salerno	Salerno	Angri	E	2	—
Id.	Id.	Bracigliano	E	2	—
Id.	Id.	Cava dei Tirr.	E	1	—

Segue *Farcino criptococcico.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Salerno	Salerno	Castel S. G.	E	2	—
Id.	Id.	Fisciano	E	—	1
Id.	Id.	Nocera Inf.	E	—	1
Id.	Id.	Salerno	E	2	—
Id.	Id.	Sarno	E	1	—
Id.	Id.	Scafati	E	1	—
Id.	Id.	Vietri sul M.	E	—	1
Siracusa	Modica	Ragusa	E	1	—
Spezia	Spezia	Arcola	E	—	1
Id.	Id.	Borghetto	E	1	—
Id.	Id.	Sarzana	E	—	1
Id.	Id.	Sesta God.	E	1	—
Id.	Id.	Spezia	E	29	4
Id.	Id.	Vezzano	E	1	1
Id.	Id.	Marsala	E	7	—
Trapani	Trapani	Trapani	E	—	1
				226	20

Rabbia.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Alessandria	Acqui	Spigno	Cn	—	1
Ancona	Ancona	Ancona	Cn	3	—
Id.	Id.	Falconara	Cn	1	—
Id.	Id.	Montecarotto	Cn	1	—
Id.	Id.	Id.	E	1	—
Id.	Id.	Montemarciano	Cn	2	2
Id.	Id.	Poggio S. M.	Cn	1	—
Id.	Id.	Sassoferrato	Cn	3	—
Id.	Id.	Serra de' C.	Cn	—	1
Id.	Id.	Cupramaritt.	Cn	—	1
Ascoli Piceno	Fermo	Massignano	Cn	—	1
Ascoli Piceno	Fermo	Montefiore	Cn	—	1
Id.	Id.	Rapagnano	Cn	—	1
Bari (*b*)	Bari	Acquaviva	Cn	—	1
Id.	Id.	Bari	Cn	—	1
Id.	Barletta	Canosa	E	1	—
Belluno	Pieve di C.	Calalzo	Cn	—	1
Caltanissetta	Piazza Arm.	Piazza Arm.	Cn	—	1
Campobasso (*b*)	Campobasso	Campobasso	Cn	—	2
Caserta	Caserta	Caserta	Cn	—	1
Catania	Caltagirone	Mineo	E	1	—
Como	Como	Como (*b*)	Cn	—	4
Id.	Como	Como	Cn	—	1
Id.	Varese (*b*)	Varese	Cn	—	1
Firenze	Firenze	Casell. e Torri	Cn	—	1
Id.	Id.	Firenze	Cn	—	1
Id.	Id.	Pontassieve	Cn	—	1
Id.	Id.	Prato	Cn	—	1
Id.	Id.	Sesto Fiorent.	Cn	—	1
Id.	Id.	Vaglia	B	—	1
Id.	Id.	Vernio	Cn	—	1
Foggia	Foggia	Cerignola	Cn	1	1
Id.	Id.	Vierte	Cn	1	—
Genova	Genova	Genova	Cn	—	1
Macerata	Macerata	Macerata	Cn	1	—
Id.	Id.	Recanati	Cn	1	3
Mantova	Mantova	Castellucchio	Cn	—	1
Massa Carrara	Massa	Carrara	Cn	—	1
Milano	Milano	Milano	Cn	1	3
Modena	Modena	Bomporto	Cn	—	1
Id.	Id.	Modena	Cn	2	—
Id.	Pavullo	Montefiorino	Cn	—	1
Napoli	Castellamare	Poggiomarino	E	—	1
Id.	Napoli	Napoli	Cn	2	1

Segue *Rabbia.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Padova	Padova	Padova	Cn	—	2
Palermo	Palermo	Palermo	Cn	3	—
Id.	Termini	Caccamo	B	3	—
Parma	Parma	Langhirano	Cn	—	2
Pesaro Urbino	Urbino	Apecchio	Cn	—	1
Id.	Id.	Lunano	Cn	—	1
Id.	Id.	Urbino	Cn	—	2
Roma	Roma	Fiano Rom.	Cn	1	—
Torino	Torino	Verrua Savoia	Cn	—	1
Treviso	Treviso	Castelfranco	B	—	1
				18	50

Rogna

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	Fabriano	O	3	—
Aquila	Aquila	Camarda	O	—	1
Id.	Id.	Castel di Ieri	O	1	—
Id.	Id.	Castelvecchio	O	1	—
Id.	Id.	Gagliano	O	1	—
Id.	Id.	Goriano	O	1	—
Id.	Id.	Molina	O	1	—
Id.	Id.	Secinaro	O	1	—
Id.	Avezzano	Aielli	O	1	—
Id.	Id.	Carsoli	O	1	—
Id.	Id.	Collarmele	O	4	—
Id.	Id.	Ovindoli	O	4	—
Id.	Id.	Pereto	E	1	—
Id.	Cittaducale	Cantalice	O	2	—
Id.	Id.	Cittaducale	O	1	—
Id.	Id.	Pescorocchiano	O	4	—
Id.	Sulmona	Alfedena	O	1	—
Id.	Id.	Ateleta	O	1	—
Id.	Id.	Anversa	O	1	—
Id.	Id.	Bugnara	O	1	—
Id.	Id.	Castel di S.	O	1	—
Id.	Id.	Pescocostanzo	O	1	—
Id.	Id.	Pettorano	O	1	—
Id.	Id.	Prezza	O	1	—
Id.	Id.	Raiano	O	1	—
Avellino	Ariano	Monteleone	O	3	—
Id.	Sant'Angelo	Bisaccia	O	—	1
Campobasso	Isernia	Castel del Giud.	O	25	—
Id.	Id.	Rocchetta al V.	O	1	—
Foggia	Bovino	Bovino	O	1	—
Id.	Id.	Deliceto	O	1	—
Id.	Id.	Troia	O	1	—
Id.	Foggia	Manfredonia	O	1	—
Id.	San Severo	S. Marco in L.	O	1	—
Id.	Id.	San Nicandro	O	1	—
Grosseto	Grosseto	Grosseto	O	1	—
Id.	Id.	Orbetello	O	1	—
Palermo	Palermo	Palermo	E	1	—
Perugia	Foligno	Foligno	O	4	—
Pola	Pola	Rovigno	E	1	—
Potenza	Matera	Stigliano	O	—	1
Id.	Id.	Tricarico	O	1	—
Id.	Melfi	Maschito	O	1	—
Roma	Civitavecchia	Cerveteri	O	1	—
Id.	Id.	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Frosinone	Vico nel Lazio	O	1	—
Id.	Rieti	Poggio Mirteto	O	1	—
Id.	Roma	Roma	O	1	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue *Rogna.*				
Salerno	Campagna	Buccino	O	2	1
Siena	Montepulciano	Castiglion d'O.	O	4	—
Trapani	Trapani	Marsala	E	60	—
				152	4
Agalassia contagiosa delle pecore e capre.					
Aquila	Avezzano	Celano	O	2	—
Id.	Sulmona	Villalago	Cp	1	—
Grosseto	Grosseto	Magliano	O	1	—
Roma	Roma	Anzio	O	1	—
Id.	Id.	Roma	O	—	1
Id.	Id.	Vallepietra	O	—	1
Id.	Velletri	Cisterna	O	—	1
Id.	Id.	Velletri	O	1	—
Salerno	Campagna	Valva	O	1	—
Id.	Salerno	Giffoni V. P.	O	—	1
				7	4
	Vaiuolo ovino.				
Aquila	Avezzano	Avezzano	O	1	—
Id.	Id.	Capistrello	O	2	—
Id.	Id.	Carsoli	O	1	—
Id.	Aquila	Bagno	O	1	—
Avellino	Avellino	Avella	O	1	—
Bari	Barletta	Spinazzola	O	1	—
Firenze	Firenze	Firenzuola	O	1	—
Grosseto	Grosseto	Magliano	O	1	—
Id.	Id.	Orbetello	O	6	—
Lucca	Lucca	Lucca	O	1	—
Pesaro Urbino	Urbino	Urbino	O	—	6
Pisa	Pisa	Bagni S. Giul.	O	1	—
Id.	Id.	Pisa	O	1	—
Potenza	Lagonegro	Tursi	O	—	1
Id.	Potenza	Brienza	O	2	—
Roma	Civitavecchia	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Id.	Cerveteri	O	1	—
Id.	Frosinone	Acuto	O	1	—
Id.	Id.	Labico	O	1	—
Id.	Roma	Roiate	O	1	—
Id.	Id.	Roma	O	3	—
Id.	Id.	Trevignano	O	1	—
Id.	Id.	Zagarolo	O	1	—
Id.	Velletri	Artena	O	1	—
Id.	Id.	Valmontone	O	1	—
Id.	Viterbo	Bassano S.	O	1	—
Salerno	Campagna	Buccino	O	1	—
Id.	Sala Consilina	Sala Consilina	O	1	—
				35	7
	Colera dei polli.				
Aquila	Aquila	Capitignano	P	4	—
Id.	Id.	Montereale	P	1	—
Id.	Avezzano	Aielli	P	2	—
Id.	Id.	Ortona	P	5	—
Campobasso	Campobasso	Campodipietra	P	5	2
Id.	Isernia	Boiano	P	4	1
Id.	Id.	Campochiaro	P	—	6
Id.	Id.	Guardiaregia	P	5	—
Id.	Id.	Sessano	P	7	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue *Colera dei polli.*				
Pesaro Urbino	Pesaro	Sant'Ippolito	P	—	1
Salerno	Campagna	Buccino	P	2	6
Id.	Id.	Capaccio	P	2	3
				37	19
Setticemia emorragica dei bovini.					
Reggio Emilia	Guastalla	Campagnola	B	—	2
Barbone bufalino.					
Salerno	Campagna	Eboli	Bf	1	—
Tubercolosi.					
Massa Carrara	Pontremoli	Pontremoli	B	—	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie con casi di malattia	Numero dei Comuni con casi di malattia	Numero delle località con casi di malattia
Carbonchio ematico	16	26	31
Carbonchio sintomatico	2	2	2
Afta opizootica	47	458	1237
Malattie infettive dei suini	30	83	341
Morva	1	1	1
Farcino criptococcico	14	60	246
Rabbia	27	43	68
Rogna	14	51	156
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	4	10	11
Vaiuolo ovino	11	28	42
Colera dei polli	5	12	56
Setticemia emorragica dei bovini	1	1	2
Barbone bufalino	1	1	1
Tubercolosi	1	1	1

B *bovina*; Bf *bufalina*; O *ovina*; Cp *caprina*; S *suina*; E *equina*; P *pollame*; Cn *canina*.

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(b) Malattia sospetta.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 16 delle opere riservate al termine dell'articolo 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 2ª quindicina di agosto 1924.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali. (Comprese le riduzioni complete).		
19749	85310	Camussi Ezio	« Scampolo ». - Opera in tre atti su libretto di Dario Niccodemi. — Riduzione per canto e pianoforte	Casa musicale Sonzogno, editrice	22-5-1924. — Non ancora rappresentata.
19740	85234	Ghisalberti Giovanni	« L'isola dei beccaccini ». - Spartito per canto e pianoforte dell'operetta in un atto	Società italiana degli autori	Inedito. — Mai rappresentato.
			II. — Opere drammatiche. (Compresi i libretti d'opera).		
19750	85311	Alexander Mathilde	« L'adorée ». - Dramma in un prologo e tre atti	Alexander Mathilde	Inedito. — Mai rappresentato.
19746	85274	Borgese A. G.	« L'arciduca ». - Dramma in tre atti	Società italiana degli autori	1º-5-1924. — Rappresentato la prima volta al « Filodrammatico » di Milano il 14 aprile 1924.
19741	85269	Defilla Giacomo	« Fremiti ». - Commedia in tre atti	Detta	Inedita. — Mai rappresentata.
19742	85270	Detto	« Marzuru ». - Dramma in tre atti	Detta	Id. Id.
19743	85271	Detto	« Salomone ». - Opera biblica in tre atti	Detta	Id. Id.
19739	85233	Mignani Augusto	« L'isola dei beccaccini ». - Operetta in un atto per la musica di Ghisalberti G. — Libretto	Detta	Id. Id.
19751	85336	Pasquinangeli Valerio (pseudonimo di Piero Vasangeli)	« La vela bianca ». - Dramma in tre atti	Pasquinangeli Valerio	Id. Id.
19745	85273	Picchianti Silvio	« Monna Lisa ». - Bozzetto storico in un atto	Società italiana degli autori	1º-5-1924. — Mai rappresentato.
19744	85272	Rocca Gino	« Tragedia senza l'eroe » in tre atti	Detta	25-5-1924. — Rappresentata la prima volta al « Valle » di Roma il 19-2-1024.
19748	85291	Vigo-Fazio Lorenzo	« Don Cacherano ». - Commedia in tre atti	Vigo-Fazio Lorenzo	Inedita. — Non ancora rappresentata.
			III. — Composizioni musicali diverse. (Comprese le parziali riduzioni d'opera, trascrizioni, ecc., di opere drammatico-musicali).		
19747	85277	Rocca Lodovico	« Lo sposo Thio alla sua Asti e la risposta della sposa ». - Melopea per due voci e pianoforte su un'antica iscrizione greca tradotta in italiano da Z. Bignone	Rocca Lodovico	Inedita. — Mai eseguita.
			IV. — Opere cinematografiche. (Films).		
			. . . .		
			V. — Opere coreografiche o mimiche. (Con o senza musica).		
			. . . .		

Roma, 13 novembre 1924.

Il direttore: G. De Sanctis.

Tommasi Camillo, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.